Camera di Commercio
Vicenza

REGOLAMENTO

DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

1. Oggetto ..... pag. 2
2. Finalità e funzioni..... pag. 2
3. Composizione e nomina ..... pag. 2
4. Personalità giuridica ..... pag. 3
5. Sede ..... pag. 3
6. Segreteria ..... pag. 3
7. Cariche ..... pag. 3
8. Funzioni e compiti del Presidente ..... pag. 4
9. Durata ..... pag. 4
10. Decadenza e dimissioni ..... pag. 4
11. Attività ..... pag. 4
12. Modalità di funzionamento ..... pag. 5
13. Disponibilità finanziaria ..... pag. 5
14. Impegno e gestione fondi ..... pag. 5

Anno 2026

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività, gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Vicenza (di seguito anche solo "Comitato").

Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Vicenza si propone, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere l'imprenditorialità femminile, tra cui la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili, la parità e le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro femminile in tutti i suoi aspetti.

Art. 2 Finalità e funzioni

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- operare e proporre suggerimenti, nell'ambito della programmazione dell'attività camerale, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- partecipare alle attività della Camera di Commercio per lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;
- promuovere indagini conoscitive volte da una parte a determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e imprenditoriale e dall'altra a individuare opportunità d'accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria;
- attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici relativi alle imprese;
- favorire la qualificazione professionale e imprenditoriale femminile promuovendo la formazione imprenditoriale e professionale delle donne;
- costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;
- proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
- coinvolgere gli *stakeholder* del territorio per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e delle politiche di genere.

Art. 3 Composizione e nomina

La Giunta camerale nomina i membri del Comitato, in rappresentanza del Consiglio camerale e delle associazioni imprenditoriali, collegi e organismi, ordini professionali e associazioni dei consumatori

secondo il seguente criterio: un (1) rappresentante per ciascun settore economico previsto in Consiglio (agricoltura, artigianato, industria, commercio, cooperazione, turismo, trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, servizi alle imprese, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni dei consumatori, liberi professionisti) tenuto conto degli apparentamenti intervenuti nella presentazione delle candidature ai seggi del Consiglio stesso. Ai soggetti cui verranno chieste le designazioni verrà suggerito di preferire figure che già sono presenti in Consiglio camerale, al precipuo fine di rendere saldo il collegamento tra l'operato del Comitato e gli indirizzi strategici dell'Ente.

Art. 4 Personalità Giuridica

Il Comitato è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, alle competenze e alle finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Art. 5 Sede

Il Comitato per l'imprenditoria femminile è costituito presso la sede legale della Camera di Commercio di Vicenza.

Art. 6 Segreteria

Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente e/o funzionario camerale, nominato anch'esso dalla Giunta camerale, il quale redige i verbali delle riunioni del Comitato, trasmette le convocazioni e supporta l'attività del Comitato.

Art. 7 Cariche

Il Comitato nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente viene eletto nella prima riunione di insediamento del Comitato, durante una seduta presieduta dal componente più anziano di età, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato. La votazione avviene a scrutinio segreto mediante consegna al segretario di una scheda ove viene indicata la preferenza unica espressa per la nomina del Presidente.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente che, in caso di assenza del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Art. 8 Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente del Comitato:

a) ha la rappresentanza del Comitato;

b) convoca e presiede le sedute del Comitato, predisponendone l'ordine del giorno;

c) cura l'attuazione delle iniziative previste dal programma di attività;

d) presenta alla Giunta Camerale le proposte del Comitato e la relazione sulle attività svolte a fine anno.

Art. 9 Durata

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio e i componenti possono ricoprire l'incarico per non più di due mandati.

Art. 10 Decadenza e dimissioni

L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.

Il componente del Comitato che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato e al Presidente della Camera di commercio, che attiva la procedura per la sostituzione.

Nel caso di decadenza o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Art. 11 Attività

Il Comitato stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno con riferimento all'annualità successiva, il programma delle attività di lavoro che viene poi trasmesso alla Giunta camerale per l'approvazione. La programmazione delle attività si svolge in collaborazione con le Associazioni e gli Ordini del territorio in modo tale da non creare sovrapposizioni e duplicazioni delle iniziative.

Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze il Comitato può invitare alle proprie sedute, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria.

Al 31 dicembre di ogni anno il Comitato predispone una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa al Presidente della Camera di Commercio.

Il Comitato si impegna a pubblicizzare periodicamente le iniziative assunte e i risultati raggiunti.

Art. 12 Modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce ogni volta che lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista. La riunione del Comitato è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto. Ciascun componente, ad esclusione del Presidente, può delegare il proprio voto ad un altro componente; il delegato può assumere una sola delega, che sarà valida unicamente per votare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 Disponibilità finanziaria

La Giunta della Camera di commercio può valutare lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato per l'imprenditoria femminile, sulla base del programma di cui all'articolo 11, al fine dell'inserimento all'interno del documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

Art. 14 Impegno e gestione fondi

Il Comitato è privo di autonomia patrimoniale.

Il Presidente, ogniqualvolta il Comitato intenda intraprendere una iniziativa che comporti delle spese, deve darne comunicazione preventiva alla Segreteria affinché venga predisposta una determinazione firmata dal Dirigente dell'Area 2 "*Servizi di regolazione e promozione territorio imprese*" con la quale si provveda ad impegnare la spesa stessa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.